

INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese
per la conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di



RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

Lavoro
Fisco
Economia
Giurisprudenza

Agosto 2011



Lavoro

Istat: occupati -14 mila unità, tasso di disoccupazione all'8,0% (livello analogo a quello registrato negli ultimi mesi)

A giugno 2011 gli occupati sono 22.917 mila unità, in diminuzione dello 0,1% (-14 mila unità) rispetto a maggio. Nel confronto con l'anno precedente l'occupazione fa registrare un aumento dello 0,1% (+31 mila unità). Il calo registrato nel mese è determinato esclusivamente dalla componente femminile. Il numero dei disoccupati, pari a 2.001 mila, registra una diminuzione dello 0,3% (-7 mila unità) rispetto a maggio, sintesi della diminuzione della componente maschile e dell'aumento di quella femminile. Su base annua il numero di disoccupati diminuisce del 3,9% (-81 mila unità).

Il tasso di disoccupazione si attesta all'8,0%, livello analogo a quello registrato negli ultimi mesi; su base annua il tasso cala di 0,3 punti percentuali. Il tasso di disoccupazione giovanile scende al 27,8%, facendo registrare una diminuzione congiunturale di 0,4 punti percentuali.

Gli inattivi tra i 15 e i 64 anni aumentano dello 0,1% (+22 mila unità) rispetto al mese precedente e il tasso di inattività si attesta al 38,1%.

Il mese di luglio con meno cassa integrazione da due anni

Si consolida la flessione delle richieste di cassa integrazione (cig) nel corso del mese di luglio. Le domande autorizzate sono calate del 2,1% rispetto al mese di giugno (80,7 milioni di ore a luglio, contro 82,4 milioni di ore a giugno) e addirittura del 28,8% rispetto al mese di luglio del 2010, quando le imprese italiane chiesero 113,4 milioni di ore. Il dato di luglio 2011 è addirittura inferiore a quello del luglio 2009, quando vennero autorizzate 88,5 milioni di ore di cig (-8,8% rispetto allora).

“Il dato del mese appena trascorso assume un significato particolare, sia perché viene dopo la decisa frenata di richieste di cig registrata in giugno – commenta il presidente dell'Inps, Antonio Mastrapasqua – sia perché luglio è storicamente un mese di aumento nelle domande di cassa integrazione. L'andamento delle autorizzazioni di cig in luglio viene anche a confermare la tendenza al basso tiraggio di cig. Le aziende dopo aver fatto “scorta” di cig, sembrano avere meno ragioni per continuare a chiederne”.

Scomponendo il dato, emerge una flessione più decisa per le richieste di cassa integrazione in deroga (cigd), diminuite rispetto a giugno del 7,9% (passando da 30 milioni di ore a 27,6); calano le autorizzazioni anche della cassa integrazione straordinaria (cigs), passando da 33,7 milioni di ore autorizzate in giugno a 32,9 in luglio (-2,5%). Rimbалzo positivo invece delle domande di cassa integrazione ordinaria (cigo), cresciute del 7,9%, che dopo il minimo toccato in giugno con 18,7 milioni di ore, sono passate in luglio a 20,2 milioni.

Il confronto con i dati del 2010 fa emergere una drastica diminuzione sia per la cigo (-27,2% luglio su luglio), sia per la cigs (-29,2%), sia per la cigd (-29,5%), portando la media a quel -28,8% di cui si diceva all'inizio. Complessivamente nei primi sette mesi di quest'anno sono state autorizzate 591,8 milioni di ore di cig (-20,8% rispetto allo stesso periodo del 2010), con diminuzioni di cigo del 42,3%, della cigs del 12,6% e della cigd del 7,7%.

Diminuiscono anche le domande di disoccupazione (-5,8%) e di mobilità (-33,4%): il dato in questo caso è del mese di giugno 2011, non di luglio, e si confronto con lo stesso mese dello scorso anno. La flessione su base annuale (primi sei mesi del 2011 contro lo stesso periodo del 2010) è di -3,3% per le domande di disoccupazione e di -12,7% per le domande di mobilità.



Rivalutazione dell'assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2011

Con decreto ministero del lavoro e delle politiche sociali 20 maggio 2011, è stata stabilita la nuova misura dell'assegno di incollocabilità, fissato in euro 239,16 mensili.

Voucher lavoro ora si riscuotono in banca - Convenzione Inps/banche popolari

ICBPI, Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane e INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, hanno siglato una convenzione per l'erogazione dei *Voucher Lavoro Occasionale Accessorio*, attraverso il canale bancario nazionale.

I voucher, o buoni lavoro, vengono utilizzati per pagare le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, tipologia di lavoro flessibile prevista dal D. Lgs. n. 276/2003, che regola i lavori occasionali e saltuari. La diffusione dei voucher determina vantaggi sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori, che potranno operare nella completa legalità. I voucher, oltre al contributo INPS, garantiscono anche la copertura INAIL, tradizionalmente esclusiva del lavoro non occasionale, senza oneri di gestione burocratica e contabile da parte del datore di lavoro.

L'INPS ha attivato nel tempo varie procedure per la distribuzione dei buoni lavoro: i voucher possono essere acquistati in modalità cartacea presso le Sedi INPS territoriali e presso i tabaccai abilitati, oppure con modalità telematica, accedendo al sito www.inps.it.

L'utilizzo del canale bancario nell'erogazione dei voucher permetterà una gestione dell'emissione dei voucher e dei pagamenti dei compensi sicura e rapida, nonché la possibilità di beneficiare delle sinergie con i prodotti e servizi più tradizionali. Il datore di lavoro, infatti, dopo aver acquistato i voucher presso uno degli sportelli delle banche, dovrà attivarli tramite i canali messi a disposizione dall'INPS, dichiarando l'inizio della prestazione occasionale da parte del lavoratore, che, a sua volta, potrà farsi monetizzare il voucher in una qualsiasi banca dello stesso circuito.

Inail e Inps condividono le banche dati per potenziare ispezioni e accertamenti

Siglato a Roma un protocollo d'intesa tra INAIL ed INPS per attivare lo scambio delle informazioni contenute nei rispettivi archivi al fine di rendere più efficaci le attività di analisi del rischio, ispezione e controllo

La convenzione consentirà di elevare l'efficacia e l'efficienza dell'azione ispettiva nella lotta all'evasione contributiva e al lavoro sommerso, consentendo di programmare l'attività indirizzandola su obiettivi concreti utilizzando al meglio le risorse disponibili.

Le Parti hanno concordato la reciproca disponibilità all'accesso ai dati all'interno della rete nell'ambito del sistema pubblico di connettività (SPC - Dlgs 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale") e all'interno della rete intranet, secondo le seguenti modalità:

- **consultazione on-line** dei dati resi disponibili dalle Parti attraverso un portale;
- **cooperazione applicativa** secondo i protocolli standard previsti in SPC, che consentono l'accesso ai dati tramite l'interazione di componenti applicative delle Parti;
- **servizi di fornitura massiva** attraverso scambi di flussi su supporto informatico (CD, DVD, FTP) o altro collegamento concordato.

La convenzione, automaticamente rinnovabile, avrà la durata di tre anni.

"La difesa della legalità nel mercato delle imprese e del lavoro dispone oggi di un nuovo strumento - commenta il presidente dell'INPS - la collaborazione tra enti diversi della Pubblica Amministrazione è un elemento essenziale per assicurare un miglior servizio al Paese. La convenzione Inps e Inail si muove correttamente in questo percorso".

"Grazie anche alla firma di questa convenzione - spiega il presidente dell'INAIL - continua l'impegno dell'Istituto che vuole operare a 360 gradi, nella massima condivisione, con tutti gli altri soggetti del sistema



Welfare. Lo scambio di informazioni che avvieremo con Inps garantirà ai due enti la capacità di monitorare la reale attività di tutte le imprese italiane. Incrociando i dati in possesso dell'Inps con quelli di cui dispone il nostro Istituto potremo riscontrare cosa viene denunciato e cosa no e, dunque, emergeranno anche situazioni eventualmente non in regola. Sarà, insomma, un ulteriore passo in avanti che ci permetterà di effettuare controlli mirati e che ci auguriamo possa contribuire all'abbattimento del fenomeno infortunistico".



Localizzazione dei veicoli aziendali a prova di privacy

Si alla localizzazione satellitare dei veicoli aziendali, ma solo per migliorare il servizio di trasporto e quantificare in modo corretto i costi al cliente. E' questa la decisione adottata dal Garante privacy su un sistema di controllo sottoposto da due aziende a verifica preliminare [vedi doc web n. 1828371 e doc web n. 1828354 sul sito del Garante). Due le finalità del sistema Gps che le aziende intendono installare sui veicoli della propria flotta: in primo luogo consentire, in caso di necessità, di localizzare il veicolo e trasmettere la posizione rilevata; in secondo luogo, fornire dati per l'elaborazione di un rapporto di guida (tempo di percorrenza, velocità media, distanza e consumo di carburante).

Il Garante ha ritenuto leciti gli scopi perseguiti con l'uso della localizzazione satellitare in quanto volti a rendere più efficiente il trasporto dei prodotti. Potranno però essere trattati i soli dati idonei a rilevare la posizione dei veicoli e quelli indispensabili alla compilazione del rapporto di guida. Non potranno invece essere trattati dati ulteriori, come quelli tecnici relativi ai giri del motore e alla frenata, che il Garante ritiene non necessari perché suscettibili di controllo sulla condotta di guida del conducente. D'altronde, si tratta di una finalità che le società hanno dichiarato di non voler perseguire e comunque non autorizzata dal competente Ufficio provinciale tutela sociale del lavoro.

Entrambe le aziende dovranno comunque, come richiesto dal Garante, adottare soluzioni tecnologiche affinché non vengano trattate informazioni non necessarie.

Le società potranno conservare i dati personali occorrenti alla regolare tenuta del libro unico del lavoro (presenze dei dipendenti, ferie, prestazioni straordinarie, riposi) per i cinque anni previsti dalle disposizioni di settore. Ulteriori dati tecnici, come la velocità del veicolo, potranno essere trattati per attività di monitoraggio o di pianificazione solo se resi opportunamente anonimi. Le due società dovranno informare gli autisti dell'attivazione del sistema di localizzazione specificando in particolare i tempi di conservazione dei dati. Il fornitore del servizio di localizzazione Gps dovrà essere designato responsabile del trattamento.

Inps - Domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti e relativa documentazione

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:

- a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 19 maggio 1999;
- b) lavoratori notturni, come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno;
- c) lavoratori addetti alla c.d. "linea catena";
- d) conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto.

Con messaggio nr. 16762 del 25.8 u.s. l'Inps ha fornito le istruzioni per la relativa domanda .



Contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali iscritti in corso d'anno

E' stata completata la spedizione relativa alla seconda emissione dei modd. F24, predisposti per il versamento dei contributi dovuti per l'anno 2011 dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali iscritti in corso d'anno. Agli artigiani e commercianti titolari di partita IVA è stato spedito un prospetto di liquidazione contenente l'indicazione degli importi e delle causali dei versamenti nonché una lettera esplicativa delle modalità di determinazione dei contributi dovuti.

Diversamente, ai soggetti non titolari di partita Iva sono stati spediti, oltre ai prospetti di liquidazione anche i modelli F24; modelli che riguardano i versamenti relativi ai quattro trimestri dell'anno 2011 e i versamenti del saldo 2010 e degli acconti 2011.

Si rinvia alla circolare Inps disponibile sul sito internet n. 34 del 10 febbraio 2011 per le aliquote e la base imponibile dei contributi dovuti per l'anno 2011

Occupazione: nel 2010, 38mila giovani assunti a fine stage

Cerchi lavoro? Prova con lo stage. Non è uno spot ma la realtà dei numeri del Sistema informativo Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro. Che dimostra che più di 38mila giovani che hanno effettuato uno stage o un tirocinio nel 2010 sono stati poi assunti dalle imprese che li ospitavano. Numeri non da poco in questi tempi, peraltro in crescita rispetto al 2009, quando gli stagisti poi integrati in impresa erano stati quasi 37mila.

Questo malgrado sia il numero delle imprese coinvolte che quello dei tirocinanti sia diminuito rispetto al recente passato. Nel 2010, infatti, le imprese che hanno ospitato giovani in cerca di una esperienza di lavoro, il 32% dei quali laureato o prossimo alla laurea, sono state il 13,3% del totale (erano il 14,8% nel 2009). In termini percentuali, l'entità del fenomeno (e, più nello specifico, anche la disponibilità ad accogliere in stage giovani laureati o laureandi) aumenta in maniera esponenziale al crescere della dimensione dell'azienda, con comportamenti peraltro diversi rispetto al passato: se le imprese con meno di 9 dipendenti che hanno ospitato tirocinanti sono state il 9,9% del totale di questa "taglia" d'azienda (in contrazione rispetto all'11,6% dell'anno precedente), quelle con oltre 500 dipendenti sono state il 73,9%, in sensibile aumento rispetto al 65,8% del 2009. In valore assoluto diminuisce anche il numero degli stage attivati lo scorso anno: sono stati complessivamente 310.820 a fronte dei 321.850 del 2009, con una contrazione che ha interessato essenzialmente il settore dei servizi e, in questo ambito, proprio il comparto che storicamente è più disponibile ad aprire le porte dell'impresa a chi è alla prima esperienza: quello dei servizi di alloggio e ristorazione, dove lo scorso anno i giovani stagisti sono stati quasi 44mila, 11mila in meno del 2009. Si tratta, in prevalenza, di stage la cui durata permette una approfondita conoscenza da parte sia del giovane che dell'impresa, aprendo così la strada a un possibile successivo rapporto di lavoro: il 60% degli stage dura infatti almeno due mesi, e il 7,1% può anche superare i 6 mesi.

In ogni caso, se ci si vuol cimentare con una esperienza di lavoro, val la pena puntare soprattutto su alcuni settori economici. Excelsior mostra infatti che lo scorso anno le quote maggiori di neo-assunti si sono registrate, all'interno del settore manifatturiero, tra le imprese chimiche, farmaceutiche e petrolifere (nelle quali peraltro il numero di tirocinanti laureati o laureandi ha superato la metà del totale) e nelle aziende della meccanica; tra i servizi, spiccano soprattutto le imprese del commercio al dettaglio, dei servizi di trasporto e logistica (quasi 1 stagista assunto ogni 4), dei servizi informatici e telecomunicazioni (1 su 5).

Ai ragazzi del Centro, infine, è andata relativamente meglio che a quelli del Nord-Ovest, del Mezzogiorno e, soprattutto, del Nord-Est.

(fonte :Unioncamere)



Agenzia Entrate : Chi vive a spese degli altri, danneggia tutti - Una campagna del Fisco per battere l'evasione

Il Ministero dell'economia e delle finanze insieme all'Agenzia delle Entrate e al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno realizzato una campagna integrata di comunicazione istituzionale per sensibilizzare i cittadini sulla necessità e l'importanza di pagare le imposte che andrà in onda a partire dal mese di agosto e proseguirà per tutto il mese di settembre.

Un messaggio che punta a un obiettivo importante per tutti noi: ridurre l'evasione fiscale anche grazie ai comportamenti attivi dei cittadini e renderli consapevoli che senza entrate fiscali, non è possibile fornire servizi pubblici.

In sintesi chi evade le tasse vive alle spese degli altri e danneggia tutti. La campagna, sviluppata dall'agenzia pubblicitaria Saatchi & Saatchi, è articolata in due spot televisivi e due comunicati radio, che verranno declinati in affissioni nelle principali stazioni ferroviarie e negli aeroporti di Milano e Roma, nonché in pagine pubblicitarie sui maggiori quotidiani e settimanali.

L'iniziativa partirà il prossimo 9 agosto utilizzando gli spazi gratuiti televisivi e radiofonici della RAI.

Il primo spot, un'animazione intitolata "Se", che mescola il 3D e la motion graphic 2D, ricorda come le tasse servono a produrre servizi pubblici, e solo pagandole tutti potremmo avere migliori e maggiori servizi, dagli ospedali alle scuole, dalle strade ai parchi, ai trasporti. Lo slogan è: "Se tutti pagano le tasse, le tasse ripagano tutti. Con i servizi".

Il secondo video, affronta il tema dell'evasione in maniera diretta, presentando gli evasori per quello che sono: parassiti che vivono alle spalle della società, succhiando risorse e accesso ai servizi pubblici a tutta la collettività, senza sostenerne l'onere. Una tecnica di sfruttamento che viene dunque accostata alle modalità di sopravvivenza adottata in natura dai parassiti. "Chi vive a spese degli altri – recita lo spot – danneggia tutti. Battere l'evasione è tuo interesse."

Lotta ai furbetti in alta frequenza – Gli stessi temi, con piccole variazioni, tornano anche nei due spot radiofonici. Qui i parassiti sono, da un lato, oggetto di un'approfondita interrogazione scolastica sui nomi scientifici dei profittatori, dall'altro "animali" da museo, antichi reperti rinchiusi in vetrina e osservati con un misto di disprezzo e distacco dai cittadini perbene di domani. Un messaggio che suona non solo come un augurio, ma anche come un impegno: battere l'evasione fiscale in nome dell'interesse di tutti.

Il pagamento a rate aiuta a mettersi in regola con il fisco - Oltre 1,3 milioni di dilazioni concesse da Equitalia

Superano quota un milione e trecentomila le rateazioni concesse da Equitalia per un importo che sfiora i 16,9 miliardi di euro. I dati al 30 luglio confermano la tendenza in crescita dei cittadini che scelgono la strada della rateizzazione e vogliono mettersi in regola con il fisco.

Grazie alla possibilità di pagare a rate, messa a disposizione da Equitalia a partire dal 2008, le famiglie e le imprese in situazione di temporanea difficoltà economica possono dilazionare gli importi delle cartelle, anche fino a sei anni.

Periodo che, come disposto dal decreto Milleproroghe, può essere prolungato di ulteriori sei anni nel caso di un peggioramento dello stato economico.

L'istituto delle rateizzazioni, fondamentale per ottimizzare il rapporto con i contribuenti, si traduce in un aiuto concreto a cittadini e imprese.

La regione in cui il maggior numero di cittadini ha fatto ricorso alle rate è il Lazio: ne sono state concesse più di 177 mila per un importo che supera i 3 miliardi di euro. A seguire la Campania (173 mila rateizzazioni concesse per quasi 2 miliardi), la Lombardia (163 mila per 2,9 miliardi) e la Toscana (141 mila per oltre 1,3 miliardi) (di seguito la tabella con il dettaglio regionale).

Gran parte delle rateizzazioni concesse riguarda debiti di importo fino a 5 mila euro, per i quali non è richiesta alcuna documentazione particolare a supporto della domanda. Richiedere una rateizzazione è semplice: sul sito internet di Equitalia, www.gruppoequitalia.it, sono disponibili i moduli da compilare e consegnare all'agente della riscossione, nonché la documentazione da allegare in caso di istanze per debiti superiori a 5 mila euro e un calcolatore in grado di simulare il piano di rateizzazione.





Consulenza giuridica, tutte le regole per richiederla

Focus del Fisco sulla consulenza giuridica. Come presentarla, cosa indicare nella richiesta, come formulare i quesiti e con quali effetti. Sono i punti toccati dalla circolare 42/E dalle Entrate, che si sofferma così su questo importante strumento di supporto per il contribuente, ripercorrendo le differenze rispetto all'interpello e dettando le istruzioni agli Uffici competenti.

Come richiedere una consulenza al Fisco - Il contribuente può consegnare la richiesta a mano o spedirla in un plico raccomandato con ricevuta di ritorno. La domanda deve essere scritta in carta libera e non occorre pagare il bollo. Se il contribuente invia per errore la richiesta all'ufficio non competente, quest'ultimo provvede a trasmetterla rapidamente alla direzione opportuna e s'impegna a informarne l'interessato.

Come formulare le domande - Tutte le richieste di consulenza giuridica devono specificare il tipo di istanza ("consulenza giuridica"), l'indirizzo, il recapito telefonico, l'e-mail e il numero di fax del richiedente, oltre ai suoi dati identificativi. In particolare, le domande di consulenza esterna, ossia quelle presentate da amministrazioni statali, enti pubblici, istituzioni con finalità di interesse pubblico, associazioni sindacali, di categoria e ordini professionali devono essere sottoscritte dal rappresentante legale o dal suo delegato e riportare l'indicazione del domicilio fiscale, del codice fiscale o della partita Iva.

Ammessi gli allegati "di nuova generazione" - Anche per la consulenza giuridica, così come accade già per l'interpello, il contribuente può presentare la documentazione non solo su carta ma anche su Cd, Dvd e altri supporti informatici. Questa opportunità vale sia se si consegna la richiesta a mano, sia se si spedisce con raccomandata. Gli stessi supporti possono essere utilizzati anche per integrare la documentazione già presentata, laddove necessario.

Consulenza a indirizzo non vincolante - Il documento di prassi chiarisce che il contribuente è libero di non attenersi alla soluzione prospettata dalle Entrate. Nella consulenza giuridica, infatti, l'Amministrazione fornisce un'interpretazione d'indirizzo per il destinatario, relativamente alla questione sollevata.

Tra consulenza e assistenza, questione d'interpretazione - Il documento di prassi spiega cosa distingue l'attività di informazione/assistenza e quella di consulenza giuridica, ponendo l'accento sul carattere interpretativo di quest'ultima. Mentre l'assistenza si limita a fornire un aiuto personalizzato al singolo contribuente sugli adempimenti fiscali da sbrigare (ad esempio, come si registra un contratto d'affitto o quali sono le scadenze per versamenti specifici), la consulenza giuridica, così come l'interpello, richiedono uno sforzo d'interpretazione.

Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, all'interno della sezione "Normativa e prassi".

Dalla manovra di ferragosto, rendite finanziarie tutte al 20%

La "manovra di ferragosto" (Dl 138/2011), appena arrivata in Senato per l'avvio dell'iter di conversione, ha uniformato la misura della tassazione delle rendite finanziarie al 20%. In particolare, all'articolo 2, comma 6, del decreto legge, è previsto che le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del Tuir (redditi di capitale) e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, sono stabilite nella misura del 20 per cento.

In altri termini, le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di capitale (interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti, interessi e altri proventi delle obbligazioni, utili derivanti da partecipazioni non qualificate, proventi derivanti dalla gestioni individuali o collettive di portafoglio) e sui redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote di partecipazioni non qualificate, titoli, strumenti finanziari, certificati di massa, valute estere) avranno un'unica aliquota del 20%, in luogo delle precedenti aliquote del 12,50 e/o del 27 per cento. Rimane invariata, per le persone fisiche, la tassazione su dividendi e plusvalenze da partecipazioni qualificate; tali proventi, indicati in dichiarazione, continueranno a concorrere al reddito in misura pari al 49,72 per cento.



Imposta di bollo sulle comunicazioni dei depositi titoli - I chiarimenti dell'Agencia delle Entrate

L'imposta di bollo per le comunicazioni relative ai depositi di titoli va calcolata tenendo conto dell'ammontare complessivo dei depositi presenti presso ciascun intermediario finanziario ed intestati al medesimo soggetto.

È questo uno dei chiarimenti forniti dall'Agencia delle Entrate con la circolare 40/E , che illustra le nuove misure in materia di imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli, introdotte dal Dl n. 98 del 2011, convertito con modificazioni con la Legge n. 111 del 2011. Il documento di prassi, inoltre, chiarisce come applicare la nuova normativa nel periodo transitorio che va dal 6 al 16 luglio 2011.

Cosa cambia e cosa no - Resta invariata la misura dell'imposta di bollo nei casi di comunicazioni relative a depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso è inferiore a 50mila euro, mentre l'imposta subisce un aumento quando il valore complessivo è pari o superiore a 50mila euro. A questo proposito si ricorda che bisogna prendere in considerazione l'ammontare complessivo dei depositi detenuti presso ogni intermediario.

La nuova misura, inoltre, non modifica le regole sull'imposta di bollo applicabili agli estratti di conto corrente.

Quali comunicazioni scontano l'imposta e come - La circolare illustra nel dettaglio l'imposta da applicare, calcolata in relazione all'ammontare dei depositi presso ogni intermediario e alla periodicità delle comunicazioni (mensile, trimestrale, semestrale, annuale) inviate dagli intermediari, a partire dal 17 luglio 2011 (data di entrata in vigore della Legge n. 111 del 2011).

Per quanto riguarda, invece, il periodo che va dal 6 al 16 luglio 2011 (periodo transitorio), bisogna considerare gli importi stabiliti dal Dl n. 98/2011 prima della conversione.

Come calcolare l'imposta - L'Agencia chiarisce che per quantificare il valore dei titoli bisogna tenere in considerazione anche quelli che non presentano né un valore di emissione né di rimborso, riportando in questo caso il valore di acquisto dei titoli.

Inoltre, nell'ipotesi in cui il cliente intrattenga più rapporti di deposito con lo stesso intermediario, bisogna versare l'imposta in relazione a ciascun deposito.

Il testo della circolare è disponibile sul sito Internet dell'Agencia delle Entrate.

Sconti fiscali ampi per le donazioni alla ricerca - Via libera per le erogazioni liberali agli IRCCS

Le donazioni effettuate in favore di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sia pubblici che privati, possono essere portate dal donatore in diminuzione del proprio reddito.

Sono queste le indicazioni fornite dall'Agencia delle Entrate con la risoluzione n. 87/E , in risposta a un interpello presentato da un istituto scientifico interamente dedicato alla cura, alla ricerca clinica, biologica e traslazionale e alla formazione in campo oncologico. Quest'ultimo potrà beneficiare di donazioni "deducibili", nel momento in cui terminerà il procedimento già avviato per il riconoscimento di IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico).

I motivi - Incentivare la ricerca scientifica attraverso la leva fiscale è la ratio che emerge dall'analisi dell'articolo 1 del Dl 70/2011, con cui è disposto, infatti, "un credito d'imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca". Lo stesso articolo, inoltre, con il comma 3 precisa che, con questa definizione, si intendono anche gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

Le finalità di questa recente norma sono di fatto coincidenti con quelle dell'articolo 1, comma 353, della legge 266/2005, e dell'art. 10, comma 1, lettera l-quater), del Tuir.

Ecco perché gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sia pubblici che privati, possano essere ricompresi tra "gli enti pubblici di ricerca" destinatari delle erogazioni liberali.

Il testo della risoluzione è disponibile sul sito Internet dell'Agencia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it.



Economia



Le prime anticipazioni del Rapporto SVIMEZ 2011 in presentazione il 27 settembre

Un Sud che arranca, pur lasciandosi alle spalle la recessione più grave dal dopoguerra, con Abruzzo, Sardegna e Calabria che guidano la ripresa. Un Sud dove le famiglie hanno difficoltà a spendere, e il tasso di disoccupazione effettivo volerebbe al 25%, considerando chi il lavoro lo vuole ma non sa dove cercarlo.

E' il quadro che emerge dal paper "Nord e Sud: insieme nella crisi, divergenti nella ripresa", che anticipa i principali indicatori economici del Rapporto SVIMEZ 2011 sull'economia del Mezzogiorno, in presentazione a Roma il prossimo 27 settembre.

Pil: l'Italia cresce meno della media Ue e il Sud arranca. – In base alle valutazioni di preconsuntivo della SVIMEZ, nel 2010 il Mezzogiorno ha segnato rispetto all'anno precedente un modesto +0,2%, ben lontano dal +1,7% del Centro-Nord. Non va meglio nel medio periodo: dal 2001 al 2010 il Mezzogiorno ha segnato una media annua negativa, -0,3%, decisamente distante dal + 3,5% del Centro-Nord, a testimonianza del perdurante divario di sviluppo tra le due aree. In termini di Pil pro capite, il Mezzogiorno è passato dal 58,8% del valore del Centro Nord nel 2009 al 58,5% del 2010.

La crisi, poi, ha picchiato forte in tutto il Paese: nel biennio 2008-2009 la caduta del Pil è stata di oltre il 65% più elevata della media europea (-6,3% al Sud e -6,6% al Centro-Nord contro il -3,8% della media Ue). Ma è nella ripresa che le due aree divergono.

Nel 2010 il Pil pro capite nazionale in valori assoluti è stato di 25.583 euro, risultante dalla media tra i 29.869 euro del Centro-Nord e i 17.466 del Mezzogiorno.

Pil: al Sud crescono Abruzzo, Sardegna e Calabria. Basilicata giù dell'1,3% L'area che nel 2010 ha trainato il Paese è stata il Nord-Est (+2,1%), seguita da Centro (+1,5%) e Nord-Ovest (+1,4%).

A livello regionale, la forbice oscilla tra il boom del Veneto (+2,8%) e la flessione della Basilicata (-1,3%). A seguire, Friuli Venezia Giulia, Marche e Abruzzo segnano tutte +2,3%, Umbria +2,2%. Crescita anche per il Lazio (+1,8%), Lombardia e Trentino Alto Adige (+1,7%), Emilia-Romagna (+1,5%), Valle d'Aosta (+1,4%) e Piemonte e Sardegna (+1,3%). All'interno del Mezzogiorno, la crescita più alta spetta all'Abruzzo (+2,3%), che recupera in parte il calo del 2009 (-5,8%) grazie alla ripresa dell'industria e alla buona performance dei servizi. Grazie alla crescita del terziario registrano segni positivi anche Sardegna (+1,3%) e la Calabria (+1%). Se la Sicilia è praticamente stazionaria (+0,1%), registrano segni negativi Puglia (-0,2%), Molise e Campania (-0,6%). Discorso a parte per la

Basilicata, che registra il calo maggiore dell'attività produttiva a livello nazionale (-1,3%), soprattutto per effetto del calo delle costruzioni (-8,4%) e dei servizi (-0,6%). Situazione non positiva anche se si guarda anche alla media annua 2000-2010: Campania e Puglia, che avrebbero dovuto rappresentare il motore produttivo del Mezzogiorno continentale registrano segni negativi (rispettivamente -0,2 e -0,3%), come la Basilicata (-0,7%).



Istat: nel 2009 i gruppi di impresa in Italia sono oltre 80 mila, comprendono più di 183 mila imprese attive residenti e occupano oltre 5,7 milioni di addetti

Nel 2009 i gruppi di impresa in Italia sono oltre 80 mila, comprendono più di 183 mila imprese attive residenti e occupano oltre 5,7 milioni di addetti. Nel 2009 i gruppi sono circa il 5% in più rispetto al 2008, ma gli addetti in essi coinvolti sono lo 0,5% in meno. Il calo di addetti nei gruppi, concentrato nelle classi di maggiori dimensioni, riflette il calo di addetti del 2% imprese rilevato per il totale delle imprese attive.

I gruppi coinvolgono circa un terzo degli occupati delle imprese attive di Asia (l'archivio statistico delle imprese). Il peso dei gruppi (sempre in termini di occupati) sale al 55,8% se calcolato rispetto alle sole società di capitali.

I gruppi di impresa presentano caratteristiche marcatamente polarizzate tra poche strutture di grandi dimensioni con rilevante peso economico e molti gruppi di piccola e piccolissima dimensione (Figura 1 e 2).

Il 76% dei gruppi è composto da strutture molto semplici (1-2 imprese attive); quelli con strutture più articolate (più di 10 imprese residenti), sono la minoranza, ma rivestono un ruolo decisivo dal punto di vista occupazionale: ad esse afferiscono quasi due milioni di addetti.

I gruppi di impresa presentano, in media, una struttura organizzativa semplice, svolgono 1,8 attività diverse e sono normalmente presenti in una sola regione.

L'11,7% dei gruppi con almeno una impresa attiva residente è controllato da un soggetto non residente, con un peso in termini di addetti del 24,2%. La dimensione media di questi gruppi è pari a 148 addetti per gruppo, contro una dimensione media di 61 addetti nei gruppi con vertice residente.

Il settore dell'intermediazione monetaria e finanziaria mostra, in termini occupazionali, una presenza rilevante di società di capitali appartenenti a gruppi (87,3%); seguono il settore dell'industria (55,5%) e degli Altri Servizi (53,5%).

Le società di capitali con oltre 500 addetti che appartengono a gruppi pesano per il 94% sul totale di questa classe dimensionale, con punte che toccano addirittura la copertura totale dei settori a maggiore intensità tecnologica.



Le proposte delle parti sociali al Governo per battere la crisi

1. Pareggio di bilancio nel 2014. A questo obiettivo occorre dare credibilità. È questa una condizione essenziale per il ritorno alla normalità nei mercati finanziari. Pareggio di bilancio come obbligo costituzionale. Era questo peraltro uno degli impegni assunti dal Governo nel PNR. Che fine ha fatto?

Per quanto riguarda la proposta di azzeramento del fabbisogno nell'ultima parte del 2011 osserviamo che questa rischia di scaricare maggiori oneri sul 2012. Noi, invece, riteniamo che si debbano prendere provvedimenti strutturali capaci di incidere sulle tendenze di fondo della spesa pubblica. Guardando alla struttura della spesa pubblica è evidente che non si può prescindere da interventi per aumentare la produttività del pubblico impiego e per modernizzare il sistema di welfare.

2. Costi della Politica. È un punto essenziale. Non è possibile chiedere sacrifici agli italiani senza contemporaneamente procedere a tagli effettivi e credibili a tali costi.

(segue: le proposte delle parti sociali al Governo per battere la crisi)

Anticipare da subito le riduzioni contenute nella manovra. Non c'è bisogno di fare una Commissione per valutare i tagli da fare in relazione agli standard europei. Fare una commissione significa solo rinviare. Ridurre i costi delle assemblee elettive e degli organi dello Stato.
Abolire le Provincie.
Accorpare o consorzio i piccoli comuni.

3. Liberalizzazioni e privatizzazioni. Occorre un grande piano di privatizzazioni e liberalizzazioni da avviare subito.

Affrontare con decisione i temi essenziali della regolazione e dell'apertura dei mercati.

Intervenire nell'immediato su alcune delle situazioni critiche segnalate dall'Antitrust e procedere alla liberalizzazione delle professioni.

Avviare la dismissione e la valorizzazione del patrimonio pubblico, con un piano articolato negli anni.

Incentivare gli enti locali a dismettere patrimoni immobiliari e società di servizi consentendo loro di utilizzarne i proventi per spese d'investimento superando gli attuali vincoli del Patto di Stabilità.

4. Sbloccare gli investimenti. Sbloccare con misure eccezionali le opere già finanziate con risorse pubbliche e private. Rimuovere gli ostacoli normativi alla realizzazione delle opere con particolare riguardo alla logistica e all'energia.

Utilizzare, con il necessario cofinanziamento nazionale, i fondi europei per il Mezzogiorno a partire da quelli dell'anno in corso. Perdere questi fondi sarebbe inaccettabile.

Modificare il titolo V della Costituzione per recuperare a livelli appropriati la strategia delle grandi reti ed evitare sovrapposizioni di competenze.

5. Semplificazioni e Pubblica Amministrazione. Approvare rapidamente i provvedimenti di semplificazione all'esame del Parlamento.

Non è più rinviabile la riforma strutturale della Pubblica Amministrazione che permetta un recupero di produttività e consenta di risolvere situazioni di crisi utilizzando strumenti analoghi a quelli del settore privato.

Accelerare l'utilizzo di nuove tecnologie nella PA, per accrescere la produttività e contrastare l'evasione anche potenziando la fatturazione elettronica e riducendo l'uso contante.

Al tempo stesso vanno evitate misure di vera e propria oppressione fiscale nei confronti dei contribuenti.

6. Mercato del lavoro. Alla luce delle gravi difficoltà del Paese le parti sociali proseguiranno l'impegno per modernizzare le relazioni sindacali.

Attuare un piano straordinario di lotta all'evasione fiscale e contributiva utilizzando i proventi per ridurre la pressione fiscale sulle imprese e sul lavoro.

Detassare in via strutturale i premi di risultato.

Incentivare la crescita dimensionale e la patrimonializzazione (ACE).

Avviare un piano di riduzione progressiva dei pagamenti ritardati alle imprese in vista dell'applicazione della direttiva comunitaria.

Attuare politiche incisive volte alla promozione e difesa del made in Italy di qualità quale leva competitiva del Paese in grado di valorizzare il lavoro, il capitale e il territorio italiano, sfruttando il potenziale di penetrazione commerciale all'estero delle imprese italiane.

Definire un piano energetico per la green economy con una visione al 2020, operando principalmente attraverso la fissazione di standard.

Sostenere i processi di ricerca e innovazione delle imprese cominciando con il rendere immediatamente operativo il credito d'imposta previsto dal DL Sviluppo.



Sede promiscua dell'impresa e dell'abitazione : illegittimità dell'accertamento

Qualora la sede dell'impresa è promiscua con l'abitazione, l'accesso ispettivo fiscale deve essere sempre autorizzato preventivamente dalla Procura della Repubblica; sicchè, in mancanza dell'autorizzazione, gli atti consequenziali all'accertamento sono da ritenersi invalidi e insuscettibili di produrre effetti.

A tale conclusione è pervenuta la Corte di Cassazione (sent. 16570/2011) confermando l'esito dei due precedenti gradi di giudizio a favore del contribuente.

Secondo i supremi giudici, l'accertamento dei fatti , evidenzia in modo chiaro e testuale che nella specie ebbe a trattarsi di locali adibiti a uso promiscuo in considerazione della comprovata esistenza di punti comunicanti tra l'opificio e l'abitazione della titolare.

La relativa destinazione invero sussiste - in base alla giurisprudenza della stessa Corte - non soltanto nell'ipotesi in cui i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l'attività professionale, come asserito dall'amministrazione medesima; ma ogni qual volta l'agevole possibilità di comunicazione interna consenta il trasferimento dei documenti propri dell'attività commerciale nei locali abitativi.

In simile eventualità è comunque necessaria l'autorizzazione all'accesso da parte del procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 52, 1° co., del d.p.r. n. 633/1972, ancorché non essendo richiesta, all'uopo, la presenza di gravi indizi di violazioni di norme del medesimo d.p.r. secondo quanto invece stabilito dal 2° co. della disposizione de qua allo specifico fine di reperire, in locali diversi da quelli destinati all'attività d'impresa, libri, registri, documenti e scritture.

In tema di accertamento dell'Iva, cioè, l'autorizzazione del procuratore della Repubblica, prescritta dall'art. 52, 1° e 2° co., d.p.r. n. 633/1972 ai fini dell'accesso degli impiegati dell'amministrazione finanziaria (o della guardia di finanza, nell'esercizio dei compiti di collaborazione con gli uffici finanziari a essa demandati) a locali adibiti anche ad abitazione del contribuente o a locali diversi (cioè adibiti esclusivamente ad abitazione), è sempre necessaria. Essa rimane subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni tributarie soltanto in quest'ultimo caso (id est, appunto, in locali "diversi" in quanto solo abitativi), e non anche quando si tratti di locali a uso promiscuo

Modifica unilaterale dell'orario di lavoro : la reazione scomposta non giustifica il licenziamento

La reazione della lavoratrice che strappa un avviso al pubblico con il quale in sostanza viene a modificarsi l'orario di lavoro per atto unilaterale del datore, non giustifica il provvedimento di licenziamento per giusta causa, in quanto eccessivo in rapporto all'episodio. Ne sa qualcosa il titolare dello studio medico che si è visto confermare il reintegro della segretaria licenziata nei tre gradi di giudizio (sino a cassazione nr. 16283/2011) . Era successo che il medico aveva affisso al proprio studio un avviso che avvertiva della modifica degli orari di apertura per rilascio delle ricette , novazione che comportava di fatto la modifica dell'orario di lavoro della dipendente. Il primo giudice, valutando la reale condotta addebitata nel contesto in cui si erano verificati, era giunto alla conclusione di escludere la configurabilità, in detto accertamento, di un fatto (soggettivamente ed oggettivamente) così grave da integrare una altrettanta grave lesione dell'elemento fiduciario, posto a base del rapporto di lavoro inter partes. Detto comportamento pertanto (lo strappo dell'avviso) , per quanto riprovevole non giustificava l'intimato licenziamento. Il provvedimento di reintegro o risarcimento del danno veniva confermato in appello, cui seguiva l'ulteriore resistenza del medico in Cassazione. Anche i supremi giudici hanno confermato che la sentenza impugnata si è attenuta al consolidato orientamento , secondo cui, in tema di licenziamento disciplinare o per giusta causa, la valutazione della gravità del fatto in relazione al venir meno del rapporto fiduciario che deve sussistere tra le parti non va operata in astratto, bensì con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidabilità richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e

all'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo . E proprio in considerazione di detti principi il Giudice di appello, con adeguata ed esauriente motivazione, ha rilevato: - che correttamente il Giudice di prime cure aveva valutato la condotta nel contesto in cui gli eventi erano avvenuti; - che in particolare il comportamento della lavoratrice, pur non immune da censure, poteva trovare giustificazione nella reazione ad una unilaterale modifica dell'orario lavorativo da parte del datore di lavoro; - che l'episodio era unico ed isolato nella storia lavorativa della lavoratrice; - che tale condotta non aveva comportato danno di rilevante entità.

Tale motivazione, con la quale la Corte territoriale ha ribadito la sproporzione tra addebito e licenziamento disciplinare, già ritenuta dal Giudice di prime cure, non solo è logica ed adeguata, ma anche del tutto conforme alle risultanze istruttorie, dalle quali è emersa la modifica unilaterale dell'orario di lavoro; modifica peraltro illegittima, poiché essa non può essere attuata unilateralmente dal datore di lavoro in forza del suo potere di organizzazione dell'attività aziendale, essendo invece necessario il mutuo consenso di entrambe le parti. Né è valso affermare, da parte del ricorrente, che - contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice a quo, sulla base della "corrispondenza intercorsa tra le parti" - la modifica avrebbe riguardato solo "l'orario di accesso al pubblico e non anche l'orario di lavoro della lavoratrice che continuava ad avere un rapporto di quattro ore", dal momento che la difesa del medico si è ben guardata dal produrre detta corrispondenza. Rigettandosi anche le motivazioni del ricorrente per presunto danno all'immagine, il ricorso è stato respinto.

Riconoscimento della subordinazione: è onere del lavoratore provarne i requisiti

Ogni qual volta il lavoratore rivendichi il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato , ha l'onere della prova in ordine alla dimostrazione in concreto degli elementi che possa portare a tale conclusione. Principio ribadito nella recente sentenza della Corte di Cassazione n. 16254/2011 . Il Tribunale di Roma, respingeva la domanda di una lavoratrice intesa ad ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di una s.p.a., in relazione all'attività lavorativa da lei prestata per circa due anni, e la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive, nonché alle retribuzioni successive al licenziamento orale che aveva determinato la cessazione del rapporto di lavoro. Tale decisione veniva confermata dalla Corte d'appello che rigettava il gravame proposto dalla lavoratrice rilevando che le risultanze acquisite in giudizio non erano idonee, in una valutazione complessiva, a determinare l'assolvimento dell'onere probatorio, incumbente sull'attrice, in ordine agli indici della subordinazione e del vincolo di orario, di direttiva e di controllo datoriale nell'ambito della sua prestazione, consistita, essenzialmente, nel controllo della documentazione relativa a pratiche di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio. Resisteva in cassazione la lavoratrice, sostenendo che la prestazione di lavoro "routinario" di segreteria deve essere considerata di natura subordinata anche in assenza di prova di ordini e direttive specifiche del datore di lavoro, essendo sufficiente l'inserimento organico nella compagine aziendale senza alcun rischio imprenditoriale. Secondo la giurisprudenza della suprema Corte, nell'ambito della verifica della natura del rapporto in base a dati fattuali, l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva. Più specificamente, la subordinazione viene configurata come soggezione del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa . In base a tali considerazioni, risulta ininfluenza che la prestazione si svolga in maniera ripetitiva, e che la stessa si protragga nel tempo con le stesse modalità all'interno dell'impresa, senza assunzioni di rischio da parte del prestatore; né tali circostanze e modalità implicano, di per sé, l'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, essendo compatibili anche con il lavoro autonomo . L'accertamento del giudice di merito, ha escluso l'esistenza di modalità della prestazione comportanti la predetta soggezione della lavoratrice alla società. In particolare, la Corte d'appello, assumendo esplicitamente come decisivo, al fine della sussistenza della natura subordinata del rapporto, il suddetto parametro normativo della subordinazione, ne ha escluso la concreta ricorrenza in base alle risultanze processuali. In conclusione, il ricorso è stato respinto.



Applicazione del ccnl commercio anche per i convitti religiosi

Con sentenza n. 17399 del 19 agosto 2011, la Cassazione ha affermato che una struttura alberghiera gestita da un ente assistenziale deve essere qualificata come commerciale, e quindi va applicato il contratto nazionale del commercio, dal momento che ai fini della valutazione del carattere imprenditoriale di una attività economica organizzata per la produzione o lo scambio di beni o servizi rimangono giuridicamente irrilevanti sia il perseguimento di uno scopo di lucro sia il fatto che i proventi siano poi destinati alle iniziative connesse con gli scopi istituzionali dell'ente

Licenziamento per fine lavori in edilizia

Con sentenza n. 17273/2011, la Cassazione ha affermato che i licenziamenti per fine lavori in edilizia, sottratti alle procedure di mobilità ex lege n. 223/1991, trovano la propria giustificazione con l'esigenza di riduzione del personale, cosa che comporta un diritto di precedenza alla riassunzione entro sei mesi, in caso di nuovi reclutamenti con le stesse mansioni.

Motivazioni del licenziamento sempre complete ed esaurienti

Ricorrere alle classiche "clausole di stile" a sostegno delle ragioni del licenziamento, ovvero a motivazioni generiche, può causare l'illegittimità del licenziamento stesso. E' quanto si desume dalla sentenza della Corte di Cassazione nr. 9925/2011 che ha scrutinato un caso di estromissione di taluni lavoratori senza che la società datrice aveva fornito adeguata motivazione dei licenziamenti. I dipendenti avevano appellato la sentenza del Tribunale con la quale era stata rigettata la loro domanda volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro, disposta, nei loro confronti per giustificato motivo oggettivo.

L'adita Corte di Appello, in riforma della decisione di primo grado, riteneva illegittimi gli intimati licenziamenti, non avendo la società fornito adeguata motivazione degli stessi nonostante una esplicita richiesta dei motivi effettuata dai lavoratori, in quanto le ragioni indicate nella lettera di licenziamento erano del tutto generiche tanto da potersi considerare come clausole di stile ("esigenza di sopprimere e riorganizzare alcune funzioni amministrative al fine di ridurre i costi di gestione e migliorare i servizi stessi"). Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la srl osservando – con riguardo al contenuto specifico che la comunicazione dei motivi del licenziamento deve avere per soddisfare la ratio sottesa alla L. n. 604 del 1966, art. 2, comma 2 - il Giudice di secondo grado avrebbe erroneamente affermato che esso doveva ricomprendere tutte le ragioni di fatto e di diritto poste alla base del recesso, ivi comprese quelle per le quali era impossibile ricollocare utilmente in azienda in altra posizione lavorativa dei lavoratori licenziati.

Le contestazioni della società non sono state considerate fondate. Invero, secondo il condivisibile orientamento della stessa Corte, la motivazione del licenziamento – nel caso in cui il lavoratore licenziato chieda al datore di lavoro la comunicazione dei motivi del recesso – deve essere sufficientemente specifica e completa, ossia tale da consentire al lavoratore di individuare con chiarezza e precisione la causa del suo licenziamento sì da poter esercitare una adeguata difesa svolgendo ed offrendo idonee osservazioni o giustificazioni, dovendosi ritenere equivalente alla materiale omissione della comunicazione dei motivi la comunicazione che, per la sua assoluta genericità, sia totalmente inadeguata ad assolvere il fine cui la norma tende. Pertanto – come chiarito dalla stessa giurisprudenza- corretta e' da ritenersi la decisione dei giudici di merito che ritengono generica la comunicazione con la quale il datore di lavoro si limiti ad indicare, come ragione giustificatrice della intimazione di recesso, una asserita "riduzione del personale determinata dalla necessità di una più economica gestione dell'attività produttiva", senza nulla aggiungere circa la ragione della scelta di sopprimere specificamente il posto di lavoro cui era addetto il ricorrente. Correttamente, quindi, la Corte d'appello ha, pertanto, ravvisato una tale genericità nella comunicazione con cui il datore di lavoro si era limitato a indicare, come ragione giustificatrice della intimazione di recesso, una asserita soppressione e riorganizzazione di alcune funzioni amministrative - "cui Lei era adibito"- "al fine di ridurre i costi di gestione e di migliorare i servizi stessi ...", senza alcuna ulteriore specificazione, nonostante esplicita richiesta.

Non ravvisandosi nell'iter argomentativo seguito dal Giudice d'appello le denunciate violazioni di legge e vizi di motivazione, il ricorso è stato rigettato.





Editore:

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Sindacato Unitario
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565
E-mail: segreteria@anclsu.com

Direttore Responsabile:

Francesco Longobardi
Segretario Generale Nazionale Ancl



Tutti i diritti riservati – riproduzione riservata
In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

Registrato presso il Tribunale di Roma al n. 442/2009 in data 18/12/2009

